

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Settembre 2013**

**Cons Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21 (ord.), pres. G. Giovannini,  
est. R. Giovagnoli**

**Ambiente - inquinamento**

*Gli artt. 244, 245 e 253 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, vanno interpretati nel senso che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuarne il soggetto responsabile o di impossibilità di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, il Ministero dell'Ambiente non può imporre al proprietario non responsabile – che ha solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica" - l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento. Va conseguentemente sottoposta la Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale "se i principi dell'Unione Europea in materia ambientale sanciti dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) - in particolare, il principio "chi inquina paga", il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente –ostino" agli artt. 244, 245 e 253 del d.lg.n. 152 del 2006, come sopra interpretati.*

[Link al testo sentenza](#)

